



Assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni

a cura di LUISA SPISNI e ERMA ZUCCO



Rischi professionali: rischi del mestiere?

Come predisporre ad affrontare questi eventi problematici nell'esercizio della professione

■ di Luisa SPISNI - Vice Presidente del Consiglio Nazionale

A quattro anni dalla proposta di stipula di un'assicurazione volontaria sui rischi professionali per gli assistenti sociali, promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, è possibile e doveroso tentare un'analisi dei dati a disposizione, al fine di fissare qualche punto che serva da riflessione e da orientamento.

L'obiettivo del Consiglio Nazionale era e si conferma quello di facilitare l'accesso degli assistenti sociali iscritti all'albo a una tutela che risulta ormai indispensabile.

Si tratta, in primo luogo, di esaminare aspetti complessi e non sempre di facile lettura del nostro agire nei vari ambiti di lavoro, e di fare luce su eventualità in cui potremmo incorrere, tanto più gravi e dolorose se ci trovano impreparati.

In secondo luogo, si tratta di rendere economicamente più accessibile questa forma di garanzia.

L'informazione sulle caratteristiche e sulle modalità di adesione all'assicurazione proposta dal Consiglio Nazionale per la tutela dei professionisti iscritti all'albo – la cui adesione, è il caso di sottolinearlo, ha ancora il carattere di scelta volontaria – è passata da tempo attraverso gli Ordini regionali e i loro mezzi di comunicazione, a tutti gli iscritti.

Lo stesso Consiglio Nazionale ha utilizzato strumenti propri, come il sito e l'organo di stampa che viene inviato a tutti gli iscritti agli albi regionali, per dare tutte le informazioni utili affinché di questa opportunità possano usufruire il maggior numero possibile di colleghi, ritenendola, infatti, uno strumento non solo utile ma necessario a un sereno svolgimento del proprio lavoro.

Al momento le polizze hanno due tipologie: una

più specificamente professionale, l'altra antinfortunistica.

Le caratteristiche di queste polizze, ma soprattutto di quella che copre i rischi di carattere professionale, sono il frutto di analisi molto accurate, in quanto riferite a possibilità ed eventi di non facile e immediata rappresentazione e categorizzazione e, sinora, non adeguatamente oggettivati e riconosciuti.

Inoltre, si è potuto constatare che le assicurazioni stipulate ad personam hanno costi molto elevati, elemento questo di sicuro scoraggiamento e di disincentivazione.

Tuttavia, non sembra essere ancora presente nella comunità professionale la consapevolezza di quanto questa tutela possa essere utile non solo ad affrontare eventi difficili che, come si sa, sono tutt'altro che improbabili, ma anche ad accrescere il senso della propria identità e della sicurezza professionale all'interno di dinamiche di lavoro (e di mercato del lavoro e delle professioni) sempre più complesse ed esigenti.

È, quindi, importante esaminare il ventaglio degli "incidenti" professionali in cui possono incorrere gli assistenti sociali nell'esercizio delle loro complesse funzioni.

I dati che seguono forniscono qualche interessante spunto a questo proposito. Nonostante la percentuale di assistenti sociali che hanno stipulato la polizza assicurativa sul piano nazionale sia ancora piuttosto ridotta rispetto al totale – comunque un campione da ritenersi importante (poco oltre i seimila, cioè circa un quinto del totale degli iscritti all'albo) – si ritiene utile abbozzare una prima analisi. Le indicazioni che emergono sono sì parziali ma anche di estremo interesse¹.

1. A seguito di una indagine sul mercato, il Consiglio Nazionale ha scelto la Società Reale Mutua di Assicurazioni in relazione ai costi e alla qualità del servizio offerto.

All'analisi e alla elaborazione dei dati riportati nelle pagine che seguono, hanno contribuito in maniera sostanziale i funzionari della Reale Mutua Assicurazioni dottor Piero Gaggi e dottor Antonello Giordano.

■ Assicurarsi è bene (o è meglio ?)

L'iniziativa voluta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, con lo scopo di fornire alla categoria ulteriori strumenti di tutela professionale, si è rivelata in questi anni un efficace supporto legale e tecnico non solo nell'interesse della categoria ma, in qualche misura, nell'interesse dello stesso Ordine (a livello nazionale e regionale), cui da sempre il singolo assistente sociale si rivolge con richieste di aiuto, d'informazione e di consulenza.

Va sottolineato che il fatto di avere, come Consiglio Nazionale, la contraenza delle polizze, se da un lato comporta un notevole aumento degli impegni, dall'altro consente di avere un monitoraggio continuo delle esigenze della base degli iscritti, oltre ad avere la possibilità e la forza contrattuale per richiedere alla Compagnia modifiche, miglioramenti e contenimento dei costi, ad esempio, senza alcun aumento del premio, in questo ultimo periodo si è ottenuto un notevole aumento di un massimale nella polizza di Tutela Legale su una garanzia che è risultata quella ad oggi maggiormente colpita dai sinistri.

Sono ormai quattro anni, dall'ottobre del 2000, che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, ha stipulato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni tre polizze per la tutela professionale ed economica degli iscritti all'Albo.

Le coperture assicurative sono volte alla tutela dei rischi professionali relativi all'attività pubblica e privata, comprendendo il rischio sia verso gli utenti che verso le amministrazioni o gli enti per i quali viene esercitata la professione.

Sono di fatto tutelate tutte le funzioni previste per l'esercizio della professione, sia in regime di lavoro dipendente, pubblico e privato, sia in regime di libera professione, dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista, così come previsto dalla normativa vigente (legge 23 marzo 1993, n. 84 e D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328) relativamente ai profili professionali.

Tali polizze, ad adesione facoltativa, hanno visto ogni anno crescere notevolmente il numero degli assicurati grazie anche alle iniziative di sensibilizzazione attuate dai singoli Ordini regionali.

Nel 2000, come ancora oggi, il panorama assicurativo nazionale non ha studiato e tanto meno predisposto una polizza per l'attività professionale degli assistenti sociali, e ancora oggi chi volesse stipulare analoga copertura assicurativa si vedrebbe chiedere premi ben più elevati con garanzie incerte. È stata quindi una scelta lungimirante, quella del Consiglio Nazionale, di studiare, verificare e contrattare polizze "su misura" per tutti gli assistenti sociali, con il vantaggio di contenerne il costo, verificarne l'efficacia, monitorare le categorie e le zone territoriali con maggiore conflittualità sociale, intervenire concretamente nella modifica delle stesse polizze al fine di migliorarne aspetti e contenuti.

Un chiaro esempio di questo è l'intervento del Consiglio Nazionale sulla Reale Mutua per ottenere, nella polizza infortuni, l'estensione della garanzia al contagio del virus dell'epatite C a partire dalla prossima scadenza del 20 ottobre 2004, oltre al rischio del contagio del virus HIV, già compreso nella polizza in corso. Un altro esempio è quello dello scorso anno che ha permesso l'estensione della polizza "Tutela Legale" anche in presenza di "atti dolosi", purché successivamente derubricati o purché l'assicurato venga successivamente proscioltto.

Tutte queste ragioni sarebbero già sufficienti per considerare necessaria l'adesione alle polizze, ma negli ultimi tempi, e in particolare in quest'ultimo anno, per molti assistenti sociali è stato obbligatorio stipulare una polizza assicurativa. Infatti, a tutti i professionisti interessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato con contratti a progetto è stato sempre richiesto, contestualmente alla firma del contratto di lavoro, di dotarsi della copertura assicurativa per la *Responsabilità Civile Professionale*, per la *Tutela Legale* e talvolta anche per la per gli *Infortuni*.

Visto, però, che le modalità di adesione alla polizza prevedono il versamento del premio entro e non oltre il giorno 20 del mese di ottobre, tutti coloro che entro tale data non abbiano un rapporto di lavoro e, per questo, considerino non necessaria l'adesione alla polizza, devono tener presente che non potranno aderire successivamente; dovranno, quindi, assicurarsi in modo autonomo con gli svantaggi conseguenti.

Il termine del 20 ottobre è derogabile unicamente per gli assistenti sociali neoiscritti all'Ordine, che solo successivamente alla data di iscrizione all'albo possono avvalersi della polizza stipulata dal Consiglio Nazionale. Rammentiamo infatti che requisito indispensabile per poter aderire alle polizze è quello di essere regolarmente iscritti all'Ordine e in regola con i relativi adempimenti amministrativi.

Il premio di polizza per ogni assistente sociale, per il periodo 20.10.2004-20.10.2005, è di 45,00 euro annui complessivi, per tutte e tre le polizze (**Responsabilità Civile, Tutela legale e Infortuni Professionali**). Solo il versamento di questo importo dà diritto alla copertura assicurativa.

Al fine di favorire la conoscenza delle polizze stipulate, ne riassumiamo le principali caratteristiche e garanzie a titolo puramente esemplificativo; per eventuali dubbi o approfondimenti, si dovrà fare riferimento esclusivamente alle condizioni originali delle polizze, disponibili presso le sedi regionali dell'Ordine.

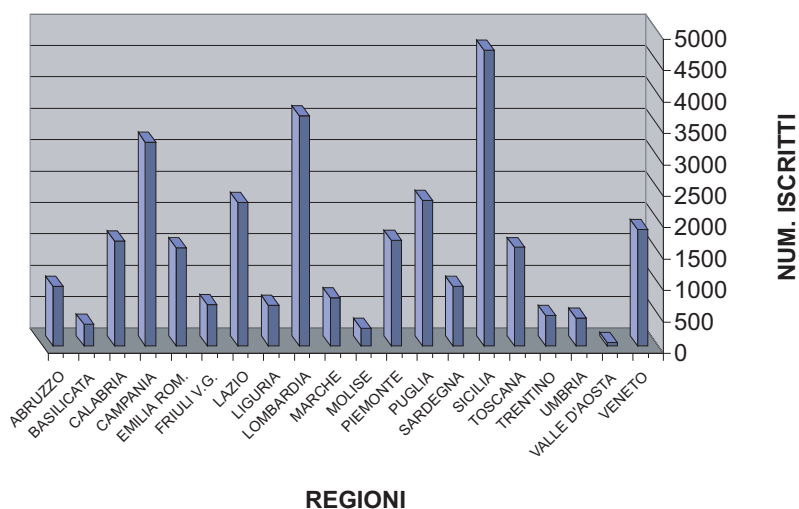
È inoltre nei programmi del Consiglio Nazionale dedicare una pagina web del proprio sito Internet (<http://www.cnoas.it>), alle diverse problematiche assicurative, con le risposte della Reale Mutua ai quesiti degli iscritti riguardanti problemi di interesse comune.

Nei diagrammi che seguono vengono evidenziati alcuni aspetti statistici relativi alle adesioni.

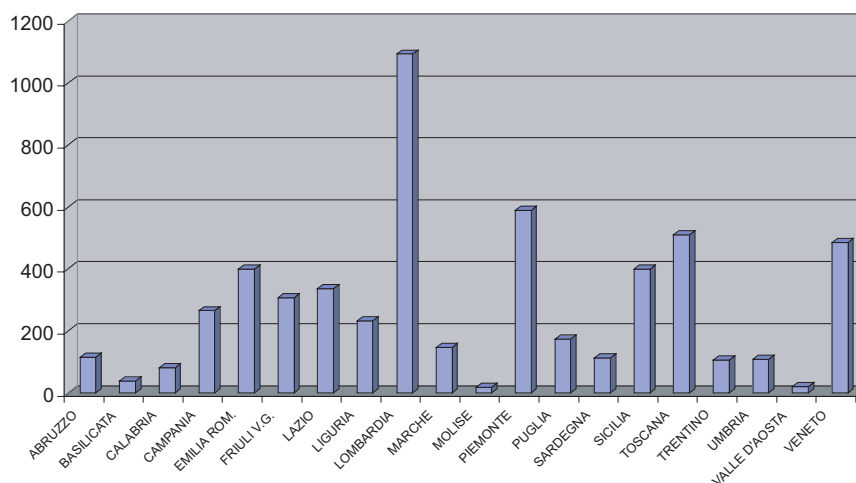




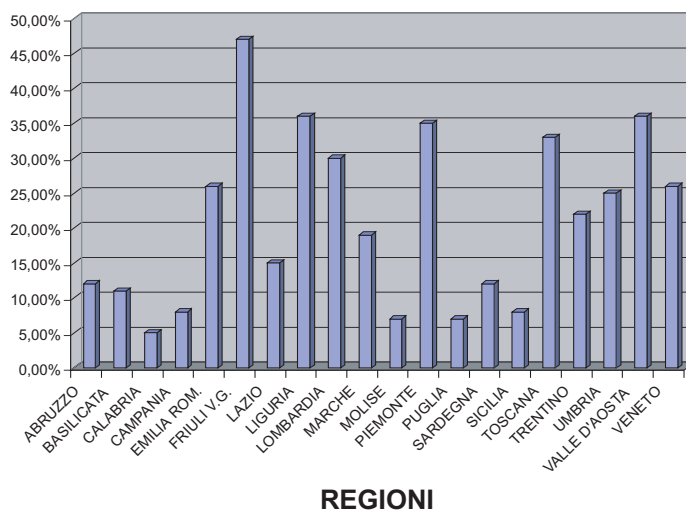
ISCRITTI ALL'ORDINE 31/03/03



ASSICURATI PER REGIONE



% di ASSICURATI RISPETTO AGLI ISCRITTI



■ Le polizze

La **Polizza di Responsabilità Civile Professionale** esenta l'assicurato dal pagamento delle somme che lo stesso sarebbe tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per danni puramente pecuniari, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio dell'attività di assistente sociale e assistente sociale specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

La validità di tale garanzia è subordinata al possesso da parte dell'assicurato delle abilitazioni professionali e degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da questi svolta.

L'attività professionale diviene ogni anno più complessa e specialistica e anche i costi per il risarcimento di un danno crescono costantemente.

Le ipotesi di responsabilità possono essere le più varie; è un dato di fatto che sempre più frequentemente viene riconosciuta la responsabilità civile del professionista in conseguenza di suoi errori o di sue omissioni. Crescono anche, e fortemente, gli importi a suo carico per il risarcimento del danno provocato.

L'assicurazione di Responsabilità Civile diventa quindi un "investimento" importante per poter svolgere la propria professione con la dovuta tranquillità e non incorrere in spese di risarcimento spesso superiori alle proprie possibilità.

La garanzia vale per i sinistri che si verifichino in Europa e opera per le richieste di risarcimento che siano pervenute all'assistente sociale assicurato, e da questo denunciate alla Società di Assicurazione, nel periodo di validità dell'assicurazione e che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

Massimale complessivo per anno assicurativo: € 10.500.000,⁰⁰ con i seguenti sottolimiti:

1. limite per sinistro: € 2.600.000,⁰⁰
2. limite per ogni persona che abbia subito lesioni personali: € 260.000,⁰⁰
3. limite per danneggiamenti a cose e animali, anche se appartenenti a più persone: € 105.000,⁰⁰
4. limiti per sinistri comportanti danni puramente pecuniari:
 - massimo risarcimento per anno assicurativo: € 775.000,⁰⁰
 - massimo risarcimento per ogni singolo sinistro: € 105.000,⁰⁰

In caso di sinistro che comporti danni puramente pecuniari verrà applicato uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,⁰⁰ e un massimo di € 2.500,⁰⁰.

Indispensabile integrazione alla polizza di Responsabilità Civile Professionale è l'assicurazione di

Tutela Giudiziaria che copre le spese (fino al massimale previsto di € 15.500,⁰⁰ per sinistro con il limite di € 2.600,⁰⁰ per gli "atti dolosi", purché successivamente derubricati o purché l'assicurato venga successivamente proscioltto) relative a vertenze civili e a procedimenti penali; garantisce anche all'assicurato assistenza diretta e consulenza legale, fornita dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni tramite l'ARAG, la Compagnia specializzata leader in Italia che si avvale di un pool di avvocati in grado di assistere gli assicurati nelle diverse controversie. L'assicurato ha comunque la possibilità di scegliere il legale di propria fiducia che verrà pagato dall'Arag.

Nel caso in cui l'assicurato non conosca un avvocato, o la tipologia della vertenza richieda un legale fortemente specializzato, la Compagnia può segnalare il nominativo del legale più indicato sulla piazza di competenza.

Anche se è banale dirlo, gli avvocati costano e più la consulenza è qualificata più i costi salgono. Assicurarsi con una polizza di Tutela Giudiziaria permette di avere l'avvocato pagato e le "spalle coperte" da un'organizzazione specializzata, capace di agire nella maniera più efficace, a partire già dalla fase stragiudiziale. Non bisogna dimenticare, inoltre, il servizio di consulenza che viene fornito anche nel caso non sia necessario avviare una pratica presso un Legale.

La polizza di Tutela Giudiziaria degli assistenti sociali prevede la copertura per i delitti colposi e per i delitti di natura dolosa, questi ultimi solo in caso di assoluzione o proscioglimento.

Guardando la casistica relativa all'operatività della polizza negli anni passati, osserviamo che, per la maggior parte, tali procedimenti sono stati di natura penale: da una disamina dei casi assicurativi sino ad ora gestiti emergono come tipologie di reati dolosi maggiormente ricorrenti:

- rifiuto di atti di ufficio, omissione;
- abuso di ufficio;
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;

a cui si possono aggiungere questi altri casi, che potenzialmente possono accadere a un assistente sociale nello svolgimento delle proprie mansioni:

- rivelazione e utilizzo del segreto d'ufficio;
- false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria;
- abbandono di persone minori o incapaci;
- lesioni personali colpose.

Nei diagrammi che seguono abbiamo evidenziato le principali cause dei sinistri denunciati e la divisione per regione. Si può notare che il maggior numero di denunce (oltre il 27%) riguarda procedimenti penali a carico di assistenti sociali per abuso e/o omissione di atti d'ufficio, mentre il 34% riguarda una svariata casistica non classificabile.

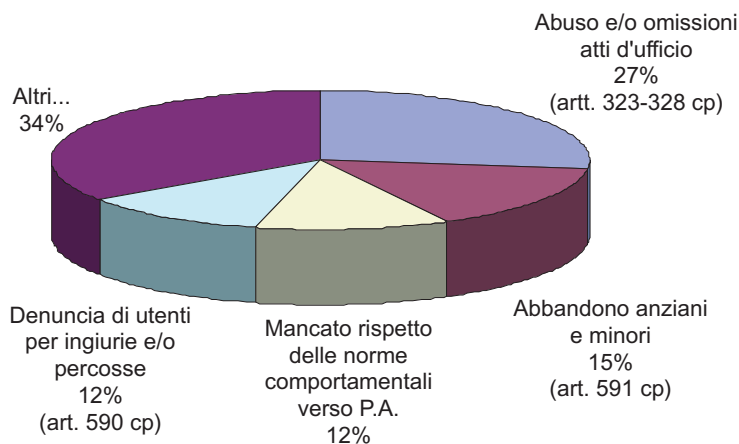
L'istogramma della sinistrosità evidenzia il numero di sinistri per regione rapportato al numero degli assicurati nella medesima regione.





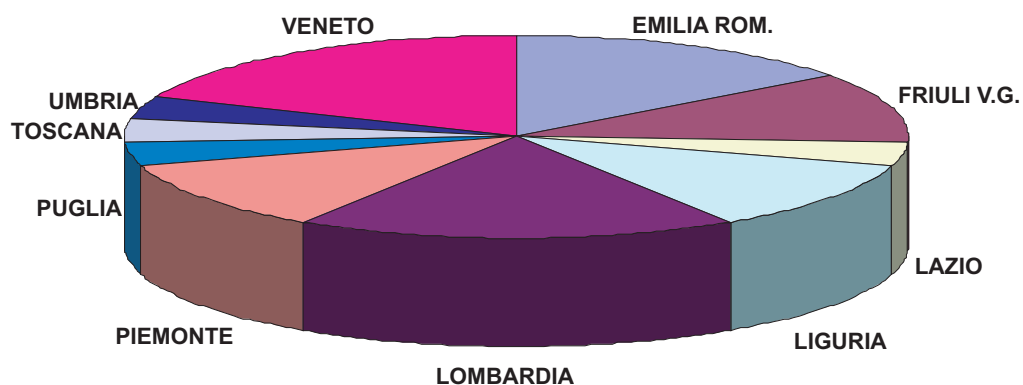
TUTELA GIUDIZIARIA

Cause dei sinistri



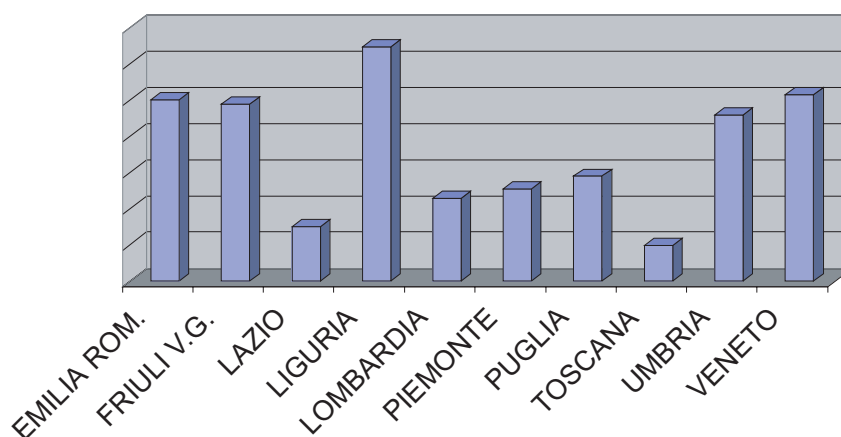
TUTELA GIUDIZIARIA

Sinistri per REGIONE (in valori assoluti)



TUTELA GIUDIZIARIA:

Sinistrosità per REGIONI (Sinistri/num. assicurati)





A completamento del “pacchetto sicurezza”, Reale Mutua mette a disposizione la **polizza Infortuni cumulativa** che ha l'obiettivo di tutelare l'Assicurato per quegli infortuni che possono accadere nell'esercizio della propria professione.

Le coperture previste sono:

– il **caso morte** prevede il pagamento del capitale assicurato di € 50.000,00 a favore degli eredi legittimi;

– il caso di **invalidità permanente** assicurato per € 75.000,00 è dovuto solo se l'invalidità si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio; l'indennizzo è calcolato applicando la percentuale di invalidità accertata diminuita della franchigia di 5 punti percentuali. Se però l'invalidità accertata è maggiore del 25%, l'indennizzo liquidato non terrà conto di alcuna franchigia che si annullerà. Nel caso poi il grado di invalidità permanente sia maggiore del 65%, la Società Reale Mutua liquiderà un indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.

Queste condizioni relative alle valutazioni del grado di invalidità permanente e alle franchigie applicate sono volte a tutelare i danni gravi e a penalizzare i piccoli danni che non pregiudicano la capacità lavorativa di ognuno di noi riuscendo nel contempo a limitare i costi di polizza;

– il caso **rimborso spese di cura** copre le spese sostenute nei limiti del massimale previsto di € 5.000,00 in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital, e di degenza sia in strutture pubbliche che private. Sono previsti inoltre i rimborsi anche per le spese relative a prestazioni sanitarie extra-ricovero, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, trattamenti riabilitativi, noleggio di apparecchiature terapeutiche e per cure e protesi dentarie. Le spese delle prestazioni extra-ricovero sono rimborsate nella misura dell'80%; il rimanente 20% con il minimo di 75 euro resta a carico del singolo assicurato;

– il caso **HIV e epatite C** (questa ultima solo da ottobre del 2004) risarcisce il rischio di contagio da virus HIV e da epatite C avvenuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. La Reale Mutua assicura l'indennizzo previsto di € 25.000,00 per l'HIV e di € 15.000,00 per l'epatite solo se vengono rispettati gli obblighi che prevedono di dare avviso alla stessa entro tre giorni dal momento del presunto contagio, poiché entro sei giorni l'assicurato deve sottoporsi a un primo test HIV o epatite presso un centro specializzato indicato, allo scopo di determinare l'assenza del virus; in questo caso, dopo 180 giorni, potrà sottoporsi a un secondo test che dovrà accertare l'avvenuto contagio e consentirà alla Reale Mutua di procedere al conseguente risarcimento.

La garanzia opera anche per gli infortuni occorsi agli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di veicoli durante e in conseguenza della circolazione, nonché per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo, rese necessarie per riprendere la marcia.

L'assicurazione vale a condizione che i veicoli siano guidati da persona in possesso della prescritta patente di abilitazione e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di veicolo destinato al trasporto di cose, la garanzia è valida in quanto i trasportati si trovino all'interno della cabina di guida.

Si ribadisce che tutti i casi previsti sono compresi solo per gli infortuni occorsi durante l'attività professionale.

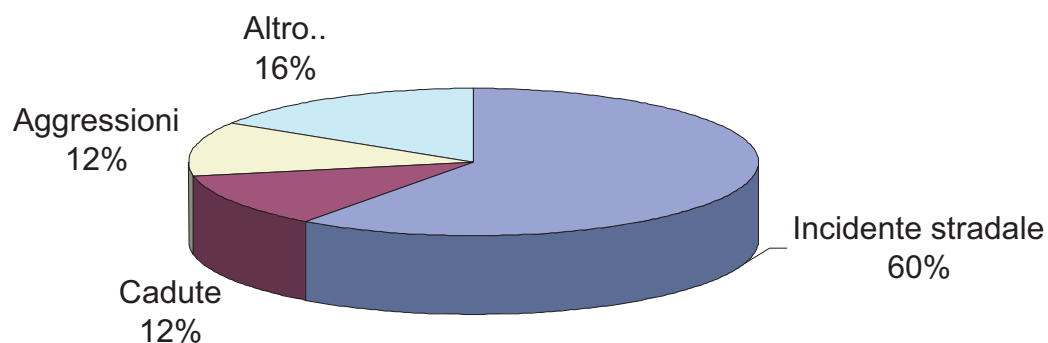
Nei diagrammi che seguono si potrà notare che circa il 60% delle denunce ricevute dalla compagnia di assicurazione riguardano infortuni occorsi in incidenti stradali, ma un'altra percentuale ragguardevole (il 12%) è relativa ad aggressioni subite.



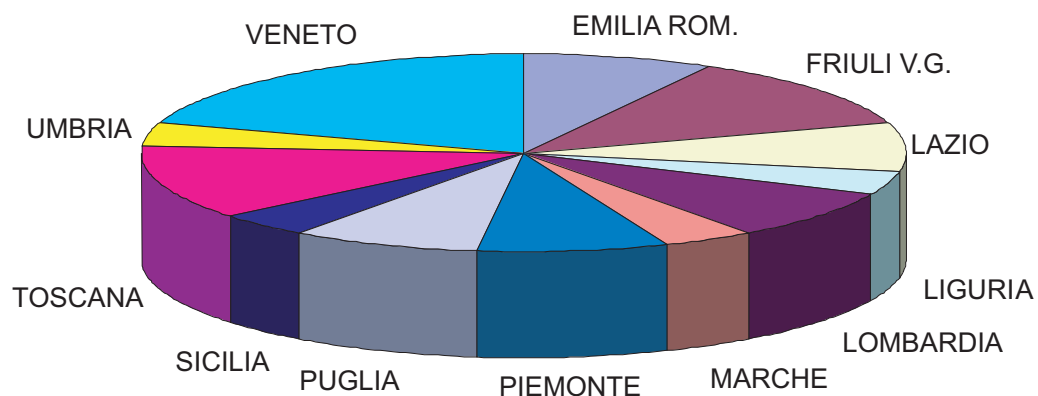
Gruppo di lavoro dei rappresentanti dei Consigli regionali nell'incontro con il Consiglio Nazionale



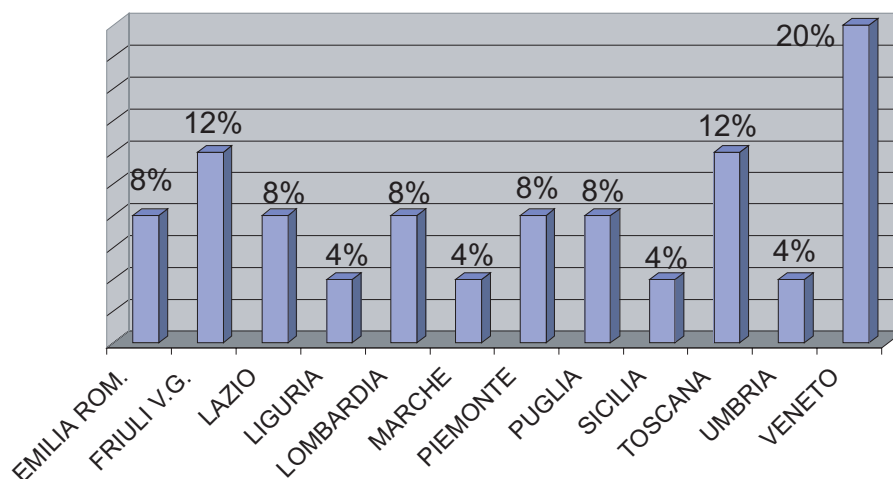
INFORTUNI: CAUSE DEI SINISTRI



INFORTUNI: SINISTRI PER REGIONE



INFORTUNI: % DEI SINISTRI PER REGIONE





■ Modalità di adesione alla polizza

Come ricordato, le polizze scadono il 20 ottobre di ogni anno.

Per aderire è necessario effettuare il versamento del premio annuale complessivo dell'importo di € 45,00 **entro la data del 20 ottobre**:

- sul c/c postale n. 20997011 o, in alternativa
- sul c/c bancario n. 1001922 presso Banca Reale SpA

Coordinate bancarie:

ABI 3138, CAB 1000, c/c 1001922

entrambi intestati a:
Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
Via Ippolito Nievo, 51
00153 ROMA – RM

indicando chiaramente i seguenti dati:

- nome dell'Assicurato (nel caso fosse diverso da chi effettua materialmente il versamento);
- regione di appartenenza;
- numero di iscrizione all'Albo;

e, alla voce "causale": **premi assicurativi**.

A coloro che sono attualmente in copertura per l'annualità 2003/2004 verrà inviato un bollettino di c/c postale prestampato, che preghiamo di usare per il pagamento.

■ Denunce dei sinistri

Fatta eccezione per i casi di contagio da virus HIV e HCV sulla polizza Infortuni, i quali devono seguire un iter particolare, per gli altri casi di sinistri o di avvenimenti dai quali possa scaturire un sinistro, è necessario che l'assistente sociale invii una lettera raccomandata alla Reale Mutua (se possibile anticipata via fax) e al Consiglio Nazionale dell'Ordine, che contenga tutte le informazioni necessarie.

È indispensabile allegare anche la copia della ricevuta del bonifico bancario, o del bollettino di c/c postale, che dimostri l'avvenuto pagamento del premio annuale.

Per facilità, si riporta qui di seguito un fac-simile di denuncia:

....., lì

Raccomandata
Soc. Reale Mutua di Assicurazioni
Largo Chigi, 9
00187 ROMA – RM

e p.c.
Ordine Assistenti sociali
Consiglio Nazionale
Via Ippolito Nievo, 51
00153 ROMA – RM

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza

☐ R.C. ☐ TUTELA GIUDIZIARIA ☐ INFORTUNI

Ordine Nazionale Assistenti Sociali

Assicurato: Nome, Cognome, indirizzo, telefono, n. iscrizione all'Albo, eventuale e-mail.

Descrizione dettagliata dell'evento, con indicazione della data, dell'ora, delle cause e delle circostanze che lo determinano, della presenza di eventuali testimoni e di tutto ciò che può essere utile alla gestione del sinistro.

firma

Allegati²

2. Come allegati devono essere inviati:

- certificati medici e/o ospedalieri (in caso di sinistri su polizza Infortuni);
- documentazione ricevute e/o inviate (lettere di richiesta, avvisi di garanzia, ecc.);
- copia bonifico bancario o bollettino c/c postale dimostrante l'avvenuto pagamento.



REALE MUTUA ASSICURAZIONI

LA SOCIETÀ

Fondata nel 1828 Reale Mutua è la più grande società italiana in forma di mutua: il Cliente che sottoscrive una polizza diventa anche Socio.

Oggi Reale Mutua controlla altre 9 compagnie in Italia e in Europa ed è la società leader del Gruppo Reale Mutua, uno tra i primi gruppi assicurativi nazionali.

Il Gruppo Reale Mutua è presente in tutta Italia con circa 850 Agenzie.

In quasi due secoli di storia, Reale Mutua è stata protagonista di cambiamenti e innovazioni, mantenendo come obiettivi prioritari gli elementi che da sempre la contraddistinguono:

La massima attenzione al Cliente/Socio

La trasparenza nella comunicazione

La grande professionalità.

Una gamma di servizi esclusivi per i Clienti Reale Mutua che si integrano all'offerta assicurativa e previdenziale:

- ☑ **Banca Reale**, è la banca dedicata in esclusiva agli Assicurati Reale Mutua. Si avvale dei più innovativi canali tecnologici e propone un'offerta integrata di servizi bancari, finanziari e assicurativi.
- ☑ **Blue Assistance**, il servizio che offre pronta assistenza sanitaria in Italia e nel Mondo (oltre 25.000 medici e 1200 strutture sanitarie) e assistenza in caso di imprevisti: per l'auto, la casa, l'attività e la salute. Servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
- ☑ **Il Garante dell'Assicurato**, un servizio unico in Italia, che garantisce agli Assicurati il rispetto dei loro diritti in base ai contratti stipulati, attraverso una commissione formata da tre eminenti giuristi di riconosciuto prestigio.
- ☑ **Buongiorno Reale**, il filo diretto a disposizione dei Clienti per avere sempre una risposta su cui contare. Attivo tramite il Numero Verde 800 320320 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e via e-mail all'indirizzo: buongiornoale@realemutua.it.

LE CIFRE DEL 2003

Reale Mutua Assicurazioni

- 1.473,9 milioni di euro di premi totali
- 351 Agenzie e 2000 Punti Vendita
- 1.065 Dipendenti
- 45 Uffici Liquidazione Danni
- 400 Agenti e 4.000 esperti di sicurezza assicurativa e gestione previdenziale

Gruppo Reale Mutua

- 2.403,11 milioni di euro di premi diretti
- 850 Agenzie
- 2.118 Dipendenti
- 4.000.000 Clienti



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Direttore Responsabile

Paola Rossi - Presidente CNOAS

Direttore Editoriale

Luisa Spisni - Vice Presidente CNOAS

In redazione:

Gemma Azuni, Anna Bruno, Franca Dente, Milena Diomede, Maria Furlan, Maria Gaudesi, Luigi Gui, Delia Manferoce, Isabella Mastropasqua, Silvana Mordegla, Valerio Quercia, Paola Rossi, Luisa Spisni, Paolo Zarotti, Erma Zucco

Editore

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Via Ippolito Nievo, 61 Sc. D Int. 15 - 00153 Roma
Tel. 065803425 - 065803465 - Fax 065800300

Sito internet:

www.cnoas.it

Email:

cons.naz@flashnet.it

Composizione e grafica

Zip Multimedia p. c. s. a r.l. - Via dei Foscari 18 - Roma

Stampa

Tipografia CSR - Via di Pietralata 157 - Roma